

ZONA A REGOLAMENTO SPECIFICO "Alto Serchio"

REGOLAMENTO DI PESCA

Art. 1 (Finalità ed Ente Gestore)

La zona regolamento specifico Camporgiano (d'ora in poi ZRS Camporgiano) è istituita ai sensi dell'art. 4bis della L.R. N° 7/05 e dell'art. 9) del Regolamento approvato con D.P.G.R. n° 6/r/ del 7 febbraio 2018 ed intende contribuire in una ottica di promozione dei valori della pesca a promuovere la conoscenza del territorio circostante con ricadute positive anche in termini di turismo alieutico e di valorizzazione dei territori.

In tale prospettiva è particolarmente favorito l'accesso alla "ZRS Camporgiano" per tecniche e pescatori per i quali il prelievo di fauna ittica non rappresenti l'unica finalizzazione dell'attività di pesca.

Il Comune di Camporgiano è individuato quale Ente Gestore della ZRS Camporgiano ai sensi dell'art. 4bis della L.R. N° 7/05.

Art. 2 (Delimitazione)

La ZRS "Camporgiano" ricade per intero nei limiti territoriali del Comune di Camporgiano, si compone di due tratti NO KILL ed è così delimitata:

1° Tratto con divieto di prelievo di fauna ittica (NO KILL), chiamato "SPINNING"

Limite superiore o "a monte"	Limite inferiore o "a valle"
Confluenza tra fiume Serchio ed il fosso di "Calcinaia".	Confluenza tra fiume Serchio ed il torrente "Edron".

2° Tratto con divieto di prelievo di fauna ittica (NO KILL), chiamato "MOSCA"

Limite superiore o "a monte"	Limite inferiore o "a valle"
Confluenza tra fiume Serchio ed il "ponte di Petrognano" sulla SR445.	Confluenza tra fiume Serchio ed il fosso di "Caimaiana"

La ZRS Camporgiano è opportunamente delimitata da tabelle aventi le caratteristiche di cui all'art. 8 della L.R. N° 7/05 e art. 9) comma 5) del D.P.G.R. n° 6/r/ del 7 febbraio 2018 e riportanti perciò la seguente dicitura:

Zona a Regolamento Specifico - Pesca consentita agli autorizzati

Art. 3

(Accessi e Regolamentazione)

L'accesso alla ZRS Camporgiano è subordinato al pagamento di una quota di partecipazione.

Al fine di consentire un controllo degli accessi e l'effettivo rispetto di quanto previsto nelle finalità della ZRS Camporgiano di cui al precedente art. 1) coloro che intendono esercitare l'attività di pesca debbono preventivamente munirsi di un apposito tesserino di accesso da rilasciarsi anche con modalità telematica.

Il possesso del tesserino o ricevuta telematica e la corretta indicazione della giornata di pesca effettuato a mezzo di penna con inchiostro indelebile è condizione necessaria per esercitare l'attività di pesca all'interno delle acque ricadenti nei limiti della "ZRS Camporgiano" costituendo il titolo autorizzativo unitamente al possesso della licenza di pesca in corso di validità per l'accesso alla zona.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 9) comma 6) del D.P.G.R. n° 6/r/ del 7 febbraio 2018 i tempi e i periodi di pesca della "ZRS Camporgiano" sono così disciplinati:

Tratti 1 e 2, dall' **ULTIMA DOMENICA di MARZO** fino all' **ULTIMA DOMENICA di OTTOBRE** di ciascun anno.

Art. 4

(Tesserino di accesso e modalità di pesca)

Il tesserino di accesso alla ZRS Camporgiano di cui al precedente art. 3 è rilasciato dall'Ente Gestore o dal soggetto da esso individuato per la gestione. Potrà essere rilasciato anche per via telematica o localmente tramite una rete di pubblici esercizi all'uopo individuati ed i cui nominativi saranno oggetto di opportuna divulgazione.

Il tesserino di accesso è personale e non cedibile, ha validità giornaliera o semi giornaliera ed è utilizzabile per un singolo giorno o per un singolo turno di pesca (**Turno 1 o Turno 2**) come sotto individuati.

Per ogni turno di pesca è previsto il pagamento di una quota di partecipazione determinata annualmente dall' Ente Gestore sino al controvalore massimo di **€ 20,00 (Euro venti)** avendo riguardo alla pianificazione delle spese di gestione.

Il rilascio del tesserino dalla entrata in vigore del presente Regolamento è soggetto al pagamento di una quota di partecipazione così determinata:

- Accesso ai tratti 1 o 2 , il costo è di **20,00 € (venti euro)** per ciascun turno di pesca.
- Accesso ai tratti 1 e 2 , il costo è di **35,00 € (trentacinque euro)** per l'intera giornata di pesca.

Tutti i proventi derivanti dall'introito di dette quote debbono essere completamente reinvestiti nella diretta gestione della ZRS Camporgiano e in eventuali strutture di riproduzione della fauna ittica gestite direttamente o a mezzo di convenzione dall'Ente Gestore e la cui produzione sia finalizzata al periodico reintegro delle popolazioni ittiche presenti nei tratti individuati quali limiti della ZRS Camporgiano dal precedente art. 2).

L'accesso per ciascun tratto di pesca, individuati dal precedente art. 2) è riservato ad un numero massimo di **2 (due)** pescatori complessivi per ciascun turno di pesca.

Al fine di consentire il rispetto di detta limitazione, l'Ente Gestore provvede ad autorizzare l'accesso a questo tratto seguendo l'ordine cronologico di prenotazione con modalità in precedenza individuate e opportunamente divulgate.

Il **Martedì** anche se festivo è il giorno di riposo della ZRS Camporgiano in cui la pesca è vietata.

I turni di pesca, per tutta la settimana compresi i festivi, (escluso il Martedì) nei periodi di pesca consentiti sono così stabiliti:

Turno 1) da un ora prima dell'alba fino alle ore 13,00

Turno 2) dalle ore 13,00 fino ad un ora dopo il tramonto

Durante la stagione di apertura della pesca è data la facoltà dell'Ente Gestore con proprio provvedimento motivato di vietare la pesca in questo tratto per un periodo non superiore a giorni 30 (trenta) durante la stagione esclusivamente in coincidenza con interventi di ripopolamento ittico, a seguito di periodi di magra protratti nel tempo o a seguito di altre pesanti turbative del corso d'acqua. Tale provvedimento è trasmesso alla Sede Territoriale di Lucca della Regione Toscana ed è oggetto di specifica divulgazione da parte dell'Ente Gestore.

All'interno della ZRS Camporgiano è consentito esercitare la pesca nel modo seguente :

- Nel Tratto 1 SPINNING di cui al precedente art. 2) del presente Regolamento è soggetto a divieto di prelievo, la pesca è esercitabile esclusivamente mediante l'utilizzo di esche artificiali con la tecnica dello spinning. E' possibile l'utilizzo di esche aventi al massimo due ami singoli privi di ardiglione o in cui l'ardiglione risulti opportunamente schiacciato sulla curva dell'amo medesimo in modo da non costituire intralcio alcuno alla operazione di slamatura dei soggetti catturati. La tecnica consentita in detto tratto è la pesca a Spinning e si esercita esclusivamente con esche rigide. E' vietato l'uso delle esche artificiali in gomma.
- Nel Tratto 2 MOSCA di cui al precedente art. 2) del presente Regolamento è soggetto a divieto di prelievo, la pesca è esercitabile esclusivamente mediante l'utilizzo di esche artificiali esclusivamente con la pesca a mosca e con la tecnica conosciuta come Tenkara, con l'utilizzo di artificiali aventi un unico amo singolo privo di ardiglione o in cui l'ardiglione risulti opportunamente schiacciato sulla curva dell'amo medesimo in modo da non costituire intralcio alcuno alla operazione di slamatura dei soggetti catturati. Per la pesca a Mosca con Camolera o Ninfa, è possibile utilizzare in pesca fino a 3 ami singoli privi di ardiglione.

Art. 5 (Divieto di Prelievo)

La ZRS Camporgiano si compone di due tratti entrambi con divieto di prelievo di fauna ittica (NO KILL). Per raggiungere lo scopo di tutelare la fauna ittica, si deve pescare senza ardiglione all'amo, rilasciando il pesce in sicurezza con mano bagnata o meglio senza toccarlo utilizzando guadini in silicone o gomma.

Art. 6 (Sanzioni)

Sono incaricati del controllo sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento i soggetti di cui all'art. 20 della L.R. 7/05.

Al fine di garantire una efficace azione di sorveglianza sul rispetto della regolamentazione stabilita potranno essere previste forme di coordinamento tra i vari soggetti di cui al comma precedente nel rispetto delle disposizioni vigenti.

In caso di violazioni alle disposizioni del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 19 della Legge Regionale n° 7/05 .

L'accertamento della violazione di una qualunque delle disposizioni fissate dal presente Regolamento comporta l'immediata cessazione della attività di pesca e l'interdizione del rilascio del tesserino di accesso per un periodo non inferiore ad anni uno.

Art. 7 **(Comodato della Gestione)**

Con il fine di garantire la miglior gestione possibile soprattutto in termini di tutela faunistica, il Comune di Camporgiano, ha facoltà di concedere la gestione della ZRS Camporgiano con apposita convenzione a soggetti terzi che abbiano conoscenza ed esperienza nel settore specifico ed in particolare ad Associazioni che operano nel campo della pesca sportiva.

Art. 8 **(Norme di salvaguardia finali)**

Ai sensi dell'art.10 comma 4) della L.R. n° 7/05 all'interno della ZRS Camporgiano potranno essere autorizzate manifestazioni sportive non agonistiche in numero non superiore a due eventi per ciascuna stagione di pesca. L'Ente Gestore, verificato il Regolamento della manifestazione può fornire al competente Ufficio della Regione Toscana specifiche indicazioni per rendere gli eventi compatibili con le preminenti finalità di salvaguardia ed equilibrio faunistico. Eventuali interventi per lavori in alveo del fiume Serchio nei tratti individuati al precedente art. 2 del presente Regolamento o nelle porzioni immediatamente poste a monte di essi dovranno essere specificatamente autorizzati dal competente Ufficio della Regione Toscana e il soggetto incaricato della realizzazione dovrà darne specifica preventiva informazione anche all'Ente Gestore della ZRS Camporgiano.

Norma Transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno: **30 Marzo 2025**